



Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 53 del 29/09/2010

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

L'anno DUEMILADIECI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
SELVA BRUNO	S	ROVETTO ANDREA	N	CARADONNA VINCENZO	S
SCOLA GIANNI	S	MANTOVANI MAURIZIO	S	CASONI ALDO	S
CATOZZI LORENZO	N	TINARELLI MAURO	S	PASSARINI NADIA	N
GRUPPIONI MAURIZIO	S	TURATTI ALESSIO	S	MANTOVANI DARIO	S
CASTELLI SUSANNA	S	PRATELLA ROBERTA	S	VENTUROLI LORENZO	S
PINARDI AUDE	S	EVANGELISTI MARCO	N	SGARBI PAOLO	S
GABUSI ANDREA	S	ZINI ALESSANDRO	S	MINGOZZI STEFANO	S
Totale Presenti : 17			Totale Assenti: 4		

Assenti giustificati i Signori: CATOZZI LORENZO, ROVETTO ANDREA, EVANGELISTI MARCO, PASSARINI NADIA

E' assente giustificato l'Assessore non consigliere MAZZANTI LUCA.

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO.

In qualità di Presidente, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: CASTELLI SUSANNA, MANTOVANI MAURIZIO, MANTOVANI DARIO.


OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

AREA 5^ - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Molinella 26.9.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE AMBIENTALI
ING. MICHELE BONITO



Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

Esce il Consigliere Nadia Passarini pertanto sono presenti n. 18 componenti consiliari.

L'Assessore Maurizio Gruppioni, competente per materia, illustra il punto in oggetto.

Il Consigliere Stefano Mingozzi chiede se nelle aree in oggetto è prevista l'installazione di macchinette distributrici di kit per deiezioni; l'Assessore risponde affermativamente.

Il Consigliere Vincenzo Caradonna chiede se esiste un provvedimento che vincola i proprietari di cani di grossa taglia a dotare le abitazioni di adeguata recinzione e se esiste un provvedimento circa adeguato posizionamento delle cassette per le lettere.

Il Sindaco risponde che non esistono provvedimenti citati e che sarà effettuata verifica finalizzata in tal senso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2009 "Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2010, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale 2010/2012"

Richiamate:

1. la disposizione sindacale prot. n. 10966 del 21/7/2010 relativa a conferimento d'incarico al Segretario Generale e Direttore Generale Dr. Danilo Fricano per le funzioni di Responsabile della V^ AREA – Lavori pubblici, patrimonio ed ambiente
2. le deliberazioni della G.C. n. 108/2009 e n. 117/2009, esecutive ai sensi di Legge la determinazione dirigenziale n. 448 del 24/7/2010 relativa a "Conferma delega di funzioni all'ing. Michele Bonito al 31.12.2010, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis D.Lgs. N. 165/2001 e art. 30 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione:

Votanti n. 18

Favorevoli n. 18

Contrari = =

Astenuti = =

Al termine della votazione esce il Consigliere Lorenzo Catozzi.

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento comunale per la conduzione dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico;

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

Documento rilasciato a seguito di accesso
da utilizzare nel rispetto del mandato del consigliere

2) Di approvare contemporaneamente lo schema di convenzione ad esso allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

3) Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 con la seguente votazione: presenti n. 18, votanti n. 18, favorevoli n. 18, contrari ==, astenuti ==.

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)



**AREA V - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E AMBIENTE**
Servizio Politiche Ambientali
Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 - 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46



COMUNE DI MOLINELLA

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti,
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29/09/2010

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Titolo II – Norme di Comportamento

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni solide

Art. 4 – Museruole e guinzagli

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico e dell'incolumità delle persone

Art. 5 – Tutela del patrimonio comunale

Art. 6 – Aree di sgambamento

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 7 – Contestazione e verbalizzazione

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni a carattere generale

Art. 10 – Principio di solidarietà

Art. 11 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

Titolo V – Rapporti con altre normative

Art. 12 – Abrogazioni

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
eseguito nel rispetto del mandato di consigliere comunale

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non vedenti ed alle persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

Art. 2 – Definizioni

Le norme del presente Regolamento si applicano, in linea generale, alle aree pubbliche e/o di uso pubblico presenti nei centri abitati.

Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- **area pubblica o di uso pubblico**: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, le aree di pertinenza di edifici pubblici, ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

- **accompagnatore/conducente**: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico.

Titolo II – Norme di Comportamento

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni solide

Sulle aree di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle aree verdi, gli accompagnatori sono sempre tenuti a

- munirsi di mezzi (sacchetti impermeabili ed eventualmente palette) idonei ad asportare e contenere le deiezioni solide depositate dai cani condotti;
- esibire tali mezzi a richiesta dei competenti Organi di vigilanza;
- provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti, utilizzando i mezzi di cui al punto precedente, e conferendole successivamente nei cassonetti per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o nei cestini portarifiuti, eventualmente e specificatamente predisposti.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed alle persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

Art. 4 – Museruole e guinzagli

Nelle aree di cui all'art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti a:

- condurre i cani di piccola taglia al guinzaglio oppure, se liberi, munirli di idonea museruola;
- condurre i cani di media e grossa taglia, considerato che possono spaventare o molestare gli altri fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico (persone e/o animali), esclusivamente al guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50. Nei luoghi affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre, feste, ecc. e nei locali pubblici i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola, tale da impedire all'animale di mordere.

Sono fatte salve le aree di sgambamento appositamente predisposte dal comune.

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico e dell'incolumità delle persone

Art. 5 – Tutela del patrimonio comunale

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile.

È sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi comunali attrezzati con giochi per bambini, identificati con idonea cartellonistica, e nelle aiuola fiorite.

In generale, i proprietari o conduttori dei cani, avendone la responsabilità, hanno l'obbligo della vigilanza e della custodia del proprio animale domestico.

Art. 6 – Aree di sgambamento

Il Comune si impegna ad allestire, opportunamente distribuite sul territorio, delle aree pubbliche riservate allo sgambamento dei cani nelle quali, generalmente, non vige l'obbligo di guinzaglio e museruola. Dette aree sono/devono essere organizzate in modo da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità degli animali in esse introdotti.

L'accesso è consentito esclusivamente ai cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e deve essere modulato in funzione delle esigenze del proprio animale e degli animali altrui.

Resta inteso che l'animale deve essere mantenuto sotto il controllo del conduttore; il quale è sempre e comunque responsabile civilmente e penalmente verso terzi (persone, animali e cose), per gli eventuali danni causati dal cane in affidamento.

All'interno delle aree riservate ai cani e ai relativi conduttori è obbligatorio:

- utilizzare l'area in modo consono alla funzione per cui è stata predisposta;
- introdurre al massimo 5 cani contemporaneamente, sempre che tali animali siano docili e socievoli. In caso di grande affluenza, ogni animale può permanere al massimo per venti minuti;
- far indossare la museruola nel caso di cani impegnativi, la cui aggressività non può essere facilmente controllata;
- provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai propri cani, conferendole successivamente nell'apposito cestino portarifiuti;
- evitare l'accompagnamento dei cani femmina nei periodi in cui l'animale è in calore;
- evitare la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti di altri cani;
- non gettare rifiuti;
- non danneggiare gli arredi, le attrezzature e le piante presenti sulle aree;
- mantenere costantemente chiuso il cancello di accesso;
- non introdurre cicli, motocicli e simili;
- rispettare il silenzio dalle ore 24.00 alle ore 06.00.

Sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, comprese la potatura e la sostituzione delle piante, le manutenzioni ordinarie, da eseguire secondo il programma previsto nell'ambito della gestione istituzionale del verde pubblico, e ogni altra opera di mantenimento della struttura e delle attrezzature presenti nell'area.

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 7 - Contestazione e verbalizzazione

La violazione deve essere possibilmente contestata immediatamente al conduttore e/o al proprietario del cane.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un apposito verbale contenente anche le eventuali dichiarazioni dell'interessato.

In documento originale viene depositato e conservato presso il Servizio Politiche Ambientali.

Art. 8 – Sanzioni

L'inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00, ai sensi dell'art. 7-bis del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 e s.m.i.

Art. 9 – Disposizioni a carattere generale

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n.° 689 e s.m.i.

In particolare, il trasgressore che commette più violazioni al presente Regolamento soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

In ogni caso, nella determinazione della sanzione si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 10 – Principio di solidarietà

Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento il proprietario del cane è obbligato in solido con l'autore della violazione (accompagnatore) al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 11 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio Politiche Ambientali e agli organi di polizia in generale ed in particolare al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Molinella; alla Polizia Provinciale;

alle Guardie abilitate al controllo e facenti parte di specifiche Associazioni convenzionate con il Comune di Molinella, sulla base dello schema di seguito allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Tale schema identifica il Direttore Generale quale sottoscrittore della convenzione in rappresentanza del Comune di Molinella. Il Direttore Generale ha comunque la facoltà di apportare, in fase operativa, delle modifiche non sostanziali allo schema di convenzione sopra citato.

Titolo V – Rapporti con altre normative

Art. 12 – Abrogazioni

Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

**CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI VENATORIE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.
PERIODO 10.2010 - 31.12.2011**

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di Molinella

tra

Il dott. Danilo Fricano, nato a Palermo il 26/02/1962, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede Municipale del Comune di Molinella, P.zza Martoni n. 1 - C.F. 00446980377 - il quale agisce ai sensi dell'art. ___ dello Statuto Comunale;

e

Il Sig. _____ nato a _____ () il ____ / ____ / _____, in qualità di Presidente della _____ - C.F. _____, con sede a _____, in via _____ riconosciuta con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste n. _____ del _____

Premesso che:

la Legge 11 Agosto 1991 n. 266 - "Legge quadro sul volontariato" - riconosce il valore sociale e la funzione di attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

l'art. 27 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", affida alle Guardie volontarie delle Associazioni venatorie, la vigilanza sull'applicazione della predetta legge, in virtù della professionalità attestata dalle regioni;

l'art. 6 della Legge 20 luglio 2004 n. 189 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", affida alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, la vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali, con riguardo anche agli animali d'affezione;

i chiarimenti e le precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale, in data 15.10.2005, prot. N. 557/PAS.11230.10182.A, relativamente all'applicazione dell'art. 6 della Legge 189/2004 e più precisamente al fatto che rientrano, tra l'altro, nell'ambito delle associazioni protezionistiche e

zoofile riconosciute, le associazioni deputate alla vigilanza venatoria previste dalla legge statale sulla caccia, in quanto titolari di un generale interesse finalizzato alla tutela degli animali in senso lato.

Considerato che

le Guardie Venatorie Volontarie e le Guardie Particolari Giurate iscritte alle Associazioni Venatorie sono in possesso di una specifica professionalità, anche in materia di animali d'affezione, riconosciuta e attestata dagli Organi competenti;

alcune delle Guardie di cui sopra hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di effettuare la vigilanza e il controllo sull'applicazione dei Regolamenti locali in materia di conduzione dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato approvato il Regolamento comunale per la conduzione dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico, d'ora in poi denominato Regolamento;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -Oggetto e modalità di espletamento del servizio

Il Comune di Molinella, allo scopo di garantire la vigilanza e il controllo nei centri abitati, relativamente all'applicazione del sopra citato Regolamento, intende affiancare alla propria attività istituzionale l'attività di volontariato svolta dalle Guardie Venatorie Volontarie e dalle Guardie Particolari Giurate iscritte all'Associazione Venatoria di cui sopra.

Tale attività, consisterà prevalentemente nell'esecuzione di uscite autonome e/o programmate presso i centri abitati per verificare le modalità di conduzione dei cani nelle aree pubbliche e di uso pubblico, con particolare riguardo agli spazi adibiti a parco giochi per bambini e alle aiuole fiorite.

Il ruolo delle Guardie sarà prevalentemente orientato all'informazione e all'educazione del cittadino in tema di conduzione dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico e, più in generale, in tema di tutela e controllo della popolazione canina.

L'approccio con i cittadini dovrà sempre garantire il rispetto dei loro diritti e della loro dignità, fatta salva la facoltà di applicare le sanzioni previste dal Regolamento.

Art. 2 -Rapporti tra l'Associazione Venatoria e il Comune di Molinella

I rapporti tra l'Associazione Venatoria e il Comune di Molinella sono coordinati attraverso il Servizio Politiche Ambientali.

L'Associazione Venatoria di cui sopra, nell'ambito della disponibilità delle singole Guardie, si impegna a svolgere le attività di vigilanza e controllo predefinite, impiegando prioritariamente i Soci residenti nel Comune di Molinella.

All'attivazione della presente convenzione, e comunque ogni qual volta intervengano delle variazioni, l'Associazione Venatoria trasmette al Servizio Politiche Ambientali i nominativi delle Guardie deputate ai controlli nelle aree urbane. Tali Guardie, prima dell'inizio delle attività, dovranno fornire all'ufficio competente copia dell'atto di nomina da parte del Prefetto o della Provincia. Durante la vigilanza Esse dovranno essere facilmente riconoscibili e identificabili tramite la divisa di appartenenza.

Il Comune si impegna a fornire alle Guardie il supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento del Servizio. In particolare, ai volontari verrà fornita la modulistica personalizzata e prestampata per l'elevazione delle eventuali sanzioni pecuniarie e un tesserino di riconoscimento, entrambi da restituire alla scadenza della convenzione.

Art. 3 -Sorveglianza sull'attività

L'Associazione Venatoria di cui sopra si impegna affinché le attività in oggetto siano rese per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Servizio di riferimento delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività stesse.

Il Servizio Politiche Ambientali è tenuto a comunicare immediatamente all'Associazione Venatoria ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività di cui all'Art. 1, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il Servizio Politiche Ambientali vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste siano effettuate con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche. A tale proposito, organizza, eventualmente, degli incontri periodici e dei sopralluoghi.

Art. 4 -Copertura Assicurativa Operatori

L'Associazione Venatoria di cui sopra garantisce che i volontari inseriti nelle attività di vigilanza e controllo sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie, connesse allo svolgimento delle attività stesse, e per le responsabilità civili verso terzi, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 5 -Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità dal **1/10/2010 al 31/12/2011**.

L'eventuale atto di rinnovo potrà essere modificato in funzione delle mutate esigenze dei contraenti.

Art. 6 -Definizione delle Controversie

Le controversie relative alla presente convenzione devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione e collaborazione.

La presente Convenzione è impegnativa per le parti dal momento della sua sottoscrizione e può essere risolta tramite lettera, da trasmettere con almeno quindici giorni di anticipo rispetto la data di effettiva cessazione del rapporto.

Art. 7 -Spese Contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'Art. 8, comma 1, della Legge 266/1991 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
del Comune di Molinella
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente dell'Associazione Venatoria
()

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li 05/10/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000, come risulta da apposita attestazione del messo comunale, agli atti di questo Comune.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 29/09/2010

Molinella, li 05/10/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Molinella, li 05/10/2010



Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

F.to FRICANO DANILO

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 53 del 29/09/2010